



N.
Data

13
27/08/2021

ORDINANZA SINDACALE Settore Commercio - Attività Produttive

OGGETTO: FIERA DELLA CAPPEDHA 7 E 8 SETTEMBRE 2021. DETERMINAZIONI.

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come <<*pandemia*>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante << Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 2 marzo 2021, n. 52;

VISTO il D.L. 22 aprile 2021 n. 52;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021 n. 105;

VISTA l'ordinanza 29 maggio 2021 pubblicata nella G.U. n. 136 del 9.6.2021 del Ministro della Salute di “*Adozione delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*”, di aggiornamento e sostituzione del documento di cui all'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

VISTA , in particolare, la scheda contenente le indicazioni applicabili a sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili;

VISTE le ordinanze della Regione Puglia n. 278 del 2.7.2020 e 283 dell'8.7.2020;

RILEVATO che con cadenza annuale si svolge, nelle giornate del 7 e 8 settembre, la tradizionale

fiera della “*Cappeddha*”, appuntamento oramai storico della mostra mercato dell’artigianato figulo salentino, nel tempo arricchitasi con l’esposizione e la vendita di oggetti dell’artigianato figurativo in generale (ferro battuto, legno intagliato, ecc.....);

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione Comunale intende consentire per motivi socio-economici, anche quest’anno lo svolgimento della suddetta mostra mercato, importante appuntamento che ha anche la funzione di salvaguardare la cultura e le tradizioni locali;

CHE, al fine di rispettare le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la ripresa delle attività Economiche e Sociali adottate con ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, finalizzate al contenimento della diffusione del virus Sars – Cov – 2, è stato predisposto da tecnico abilitato l’apposito piano di sicurezza, allegato alla presente ordinanza per formarne parte integrante;

CHE, sempre ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, con il presente atto, si intende limitare la partecipazione degli operatori economici unicamente a quelli specializzati nella produzione e vendita di prodotti tipici dell’artigianato locale (terracotta, ferro battuto, legno, ecc.....) e dell’agroalimentare (pesce marinato c.d. “*scapece*”, mustaccioli, croccantino mandorlato c.da “*cupeta*”, ecc.....) con esclusione di tutte le altre categorie merceologiche;

RITENUTO necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare nel dettaglio le modalità di svolgimento della mostra mercato in oggetto, al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica sopra richiamate;

VISTA la L. R. n. 24/2015;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

1. La fiera della “*Cappeddha*”, mostra mercato dell’artigianato tipico salentino, si terrà il 7 settembre 2021 con inizio alle ore 19:00 e termine alle ore 23:00 e nella giornata dell’8 con inizio alle ore 09:00 e termine alle ore 14:00, con la disciplina e nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel documento “*PIANO DI SICUREZZA ANTI COVID*” redatto dal professionista incaricato dall’Ente, contenente sia le **misure generali** di svolgimento della fiera, sia quelle **particolari** a carico degli operatori economici partecipanti, che si allega al presente atto per formarne parte integrante.
2. Al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica, il personale dell’Ente responsabile dello svolgimento della fiera, è autorizzato:
 - *ad assegnare i posteggi rappresentati nella planimetria - occupando solo il lato sinistro del Corso Vittorio Emanuele II percorrendolo dall’incrocio semaforico con via Regina Margherita fino all’incrocio con via Immacolata - allegata al piano di sicurezza anti-covid anzidetto, alle imprese richiedenti, unicamente a quelle specializzate nella produzione e vendita di prodotti tipici dell’artigianato locale (terracotta, ferro battuto, legno, ecc.....) e dell’agroalimentare (pesce marinato “scapece”, mustaccioli, croccantino mandorlato “cupeta”, ecc.....) con esclusione di tutte le altre categorie merceologiche;*

AVVERTE

Che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area interessata dallo svolgimento della fiera, che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale, si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori commerciali ai sensi della vigente normativa in materia, nonché la chiusura immediata della stessa fiera.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35).

DISPONE

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio elettronico e, per opportuna informazione, sul sito istituzionale dell'Ente. Dovranno essere informati del suo contenuto le imprese assegnatarie di posteggio, e dovrà essere trasmessa alle Organizzazioni di Categoria, alle Associazioni Consumatori , al locale Comando Stazione Carabinieri di Taviano e al Comando di polizia Locale per i controlli di competenza, alla Sezione Locale della Protezione Civile e alla Prefettura di Lecce.

RENDE NOTO

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, in alternativa, entro il termine di 120 giorni.

Sindaco

TANISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
(atto firmato digitalmente)